



ALLEGATO A)

## REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

### INDICE

- Art. 1 - Oggetto e principi generali
- Art. 2 - Il controllo di regolarità amministrativa
- Art. 3 - Il controllo di regolarità contabile
- Art. 4 - Il controllo sugli equilibri finanziari
- Art. 5 - Il controllo di gestione
- Art. 6 - Gestione associata
- Art. 7 - Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti
- Art. 8 - La valutazione
- Art. 9 - Entrata in vigore



## Art. 1

### Oggetto e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, in modo integrato, i controlli interni del Comune di Cottanello, ai sensi dell'art. 147 e segg. Del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. Le attività di controllo interno producono report semestrali che sono inviati alla giunta ed al consiglio e, nei casi previsti dalla normativa, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3. Il sistema dei controlli interni è così articolato:
  - a) di regolarità amministrativa;
  - b) di regolarità contabile;
  - c) di gestione;
  - d) sugli equilibri finanziari;
4. Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.
5. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione da parte del segretario della dichiarazione di inizio e fine mandato che il Sindaco deve presentare.
6. Partecipano ai controlli interni il segretario dell'ente, i responsabili, il nucleo di valutazione ed il revisori dei conti. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco e alla Giunta.
7. Per lo svolgimento delle varie tipologie di controllo interno è attivata una specifica struttura posta in staff al segretario.
8. I report delle varie tipologie di controllo interno sono pubblicati sul sito internet dell'ente.
9. Gli esiti dei controlli interni sono utilizzati ai fini della valutazione dei responsabili.
10. I report sui controlli interni sono sottoposti all'esame del consiglio nel corso della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio

## Art. 2

### Il controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva.




Nella fase preventiva si realizza alla adozione delle deliberazioni del Consiglio del Comune e della Giunta del Comune ed alle determinazioni e si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. In esso viene verificata la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'ente, nonché il rispetto delle procedure. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Esso è riportato o allegato nel testo del provvedimento.

3. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni.
4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal segretario, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni. Esso viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili, utilizza i principi di revisione aziendale ed ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
5. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti di valore superiore a 15.000,00 (quindicimila) euro; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai responsabili o dagli amministratori e su quelli su cui il segretario ritenga necessario svolgere tale attività. Esso viene inoltre effettuato sul 20% a semestre del totale degli atti adottati da ogni responsabile. Tali atti sono scelti dal segretario stesso con tecniche di campionamento dallo stesso individuate.
6. Di ciascun controllo viene redatta una scheda con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate. Semestralmente viene redatto un rapporto che è trasmesso ai responsabili, al nucleo di valutazione, al revisore dei conti ed al Presidente. Esso contiene anche eventuali direttive per i responsabili. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto nella valutazione dei responsabili.

### Art. 3

#### Il controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal responsabile finanziario e si concretizza nel visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni e nel parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni del consiglio del Comune e o della giunta del Comune. Essi sono riportati o allegati nel testo del provvedimento.
2. Con il controllo di regolarità contabile il dirigente verifica:
  - a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio;
  - b) la corretta imputazione;

- 
- c) l'esistenza del presupposto;
  - d) l'esistenza dell'impegno di spesa;
  - e) la conformità alle norme fiscali;
  - f) il rispetto delle competenze;
  - g) il rispetto dell'ordinamento contabile;
  - h) il rispetto del regolamento di contabilità;
  - i) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
  - l) l'accertamento dell'entrata;
  - m) la copertura nel bilancio pluriennale;
  - n) la regolarità della documentazione;
  - o) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica

3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni.

4. Al controllo di regolarità contabile partecipa il revisore dei conti, che verifica le attività di controllo svolte dal responsabile. Esso redige uno specifico rapporto con cadenza semestrale. Tale report è trasmesso al Presidente, al segretario, ai responsabili e al nucleo di valutazione.

#### Art. 4

### Il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario mediante la vigilanza dell'organo di revisione. Il controllo è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e del regolamento di contabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari ha la funzione di assicurare una corretta gestione del bilancio, monitorando costantemente gli equilibri della gestione di competenza, gli equilibri della gestione dei residui e gli equilibri della gestione di cassa.
3. Il pareggio economico e finanziario di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti della gestione contabile annuale. Il Comune è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.
4. A cura del servizio finanziario, al fine di operare il controllo costante degli equilibri di bilancio e al fine di valutare il rispetto delle previsioni di bilancio, vengono effettuate periodicamente delle verifiche di bilancio. Tali verifiche di bilancio consistono in controlli periodici delle entrate e delle spese ed avvengono sulla base della documentazione di carattere generale e di situazioni articolate per centri di responsabilità di entrate e di spesa, con il concorso attivo dei responsabili di servizio.



5. La verifica di bilancio costituisce uno degli elementi del processo di controllo sull'andamento della gestione. I responsabili dei servizi sono tenuti a segnalare scostamenti rispetto alle previsioni nonché le eventuali difficoltà ed opportunità riscontrate in relazione agli obiettivi. In particolare ciascun responsabile del procedimento di entrata e ciascun responsabile del procedimento di spesa riferisce sull'andamento rispettivamente delle entrate e delle spese di propria competenza e sulle motivazioni che hanno eventualmente portato a significativi scostamenti rispetto alle previsioni e sui provvedimenti che propone di adottare per il raggiungimento degli obiettivi.

6 L'analisi delle informazioni gestionali ricevute dai responsabili dei servizi riguarda in particolare:

- per l'entrata lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei servizi e lo stato degli accertamenti;
- per l'uscita lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni.

7 Il responsabile dell'area finanziaria realizza il controllo interno sugli equilibri di bilancio determinando lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese al 30 giugno e 30 settembre di ogni esercizio finanziario.

#### Art. 5

### Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione misura l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione ed ha come finalità quella di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Esso è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi.
3. Si basa sulla seguente struttura contabile: il Piano Esecutivo di Gestione, (che comprende anche il piano delle performance) ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, i centri di costo, il sistema di indicatori e di reportistica.
4. Le sue fasi sono quelle previste nel ciclo delle performance di cui al DLgs n. 150/2009.
5. Le sue risultanze sono utilizzate dal nucleo di valutazione per la valutazione dei responsabili.
6. Le attività sono svolte dalla struttura preposta ai controlli interni.

#### Art. 6

### Gestione associata

1. Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del DLgs n. 267/2000.

#### Art. 7

### Il controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti

1. Ai fini del controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti, con particolare riferimento alla relazione che gli enti devono trasmettere con cadenza semestrale, si tiene conto degli esiti delle varie tipologie di controllo interno.

### Art. 8

#### La valutazione

1. Gli esiti delle varie forme di controllo interno sono trasmesse al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto nella valutazione dei responsabili, sulla base della metodologia utilizzata dall'ente.

### Art. 9

#### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Esso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet dell'ente.